

CIRCOLARE N. 56/2025 DEL 24 LUGLIO 2025*OGGETTO***REGIME DI RAVVEDIMENTO (CD “SANATORIA”)
PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL
CONCORDATO PREVENTIVO
PER IL BIENNIO 2025-2026***RIFERIMENTI NORMATIVI*

LEGGE 9.8.2023 N.11; D.LGS.12.02.2024 N.13; DM 14.6.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze; DM 15.7.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze; DLgs. 5.8.2024 n. 108; Provvedimento Agenzia Entrate 4.11.2024 n. 403886; Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025 n. 176087; Provvedimento Agenzia Entrate 24.4.2025 n. 195422; DM 28.4.2025 Ministero dell'Economia e delle finanze; provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928; Art. 12-ter, DECRETO-LEGGE 17 giugno 2025, n. 84 (Decreto fiscale)

*ALLEGATI**CLASSIFICAZIONE*

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
200

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 28/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE AI FINI FISCALI
CIRCOLARE 45/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - RIAPERTURA DEI TERMINI PER L'ADESIONE -
CIRCOLARE 57/2024 - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI E MODIFICATIVI-
CIRCOLARE 46/2025 - CONCORDATO PREVENTIVO PER IL BIENNIO 2025-2026

*REFERENTE STUDIO***Dott.ssa Adriana ADRIANI***BRIEFING*

In sede di conversione del c.d. “Decreto fiscale” è stato approvato uno specifico emendamento finalizzato a consentire l'accoppiata CPB con la sanatoria delle annualità pregresse.

La nuova disposizione consente infatti ai soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 di beneficiare della sanatoria relativa al periodo 2019-2023, con graduale determinazione (in base al punteggio ISA) non solo del maggior imponibile ma anche dell'imposta richiesta per la definizione.

La misura, che pur essendo definita come “ravvedimento”, presenta i caratteri di una sanatoria, è finalizzata a incentivare le adesioni al concordato, in quanto possono beneficiarne solo i “soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” e che aderiscono al CPB 2025-2026.

Di seguito si analizzano gli aspetti più salienti del ravvedimento delle annualità 2019-2023.

AMBITO APPLICATIVO

Come noto, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 81/2025, (secondo) c.d. “Decreto correttivo”, al D.Lgs. n. 13/2024 il Legislatore ha limitato l'elaborazione della proposta di concordato ai soggetti ISA, prevedendo tra l'altro, il differimento al 30.9.2025 del termine di adesione al CPB 2025-2026.

Ora, con l'intento di aumentare l'appetibilità di adesione al CPB, la Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento al DL n. 84/2025, c.d. “Decreto fiscale”, che riconosce ai soggetti che hanno aderito o che intendono entro il 30 settembre aderire al CPB 2025-2026 la possibilità di aderire al “**regime di ravvedimento**” per le annualità dal 2019 al 2023 con la determinazione per ciascun periodo del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA, con un contestuale allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

Sul punto si ricorda che possono accedere al CPB i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6 D.lgs. 13/2024). In particolare, tale istituto è riservato a tutti i soggetti che applicano gli ISA ossia soggetti con ricavi o compensi pari o inferiore a € 5.164.569,00, escluso i forfettari.

Per i soggetti che aderiscono al “**regime di ravvedimento**” per le annualità dal 2019 al 2023, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva, sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all'art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il regime di ravvedimento, è riservato ai soggetti che applicano gli ISA; di conseguenza, i contribuenti che nei periodi d'imposta interessati hanno dichiarato cause di esclusione dagli ISA non sono ammessi alla sanatoria.

Tale principio è tuttavia derogato, al pari dello scorso anno, a beneficio dei soggetti con un ammontare di ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfettari, i quali, per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023, non hanno applicato gli ISA per effetto:

- di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 approvate in attuazione dell'art. 148 del DL 19 maggio 2020 n. 34, conv. L. 17 luglio 2020 n. 77;
- di una condizione di non normale svolgimento dell'attività (art. 9-bis comma 6 lett. a del DL 24 aprile 2017 n. 50, conv. L. 21 giugno 2017 n. 96);
- della causa di esclusione per le imprese che svolgono più attività, qualora l'importo dei ricavi dichiarati per le attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% del totale dei ricavi dichiarati (c.d. “imprese multiattività”).

La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023, delle specifiche cause di esclusione ISA che consentono (comunque) di aderire alla sanatoria va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1 / RF1 / RG1 del mod. REDDITI del periodo d'imposta di riferimento.

CAUSE DI ESCLUSIONE LEGATE ALLA PANDEMIA DA COVID-19

Le cause di esclusione ISA collegate all'emergenza COVID-19 introdotte per il **2020-2021 e 2022** sono individuate dai **codici "15", "16" e "17"**.

Causa esclusione	Codice esclusione		
	REDDITI 2021	REDDITI 2022	REDDITI 2023
Diminuzione ricavi di almeno il 33% nell'anno di riferimento rispetto al 2019	15	15	
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2019	16	16	
Soggetti che esercitano in maniera prevalente le attività individuate da specifici codici attività	17	17	
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 2021			15

ESCLUSIONE ISA NON NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

In caso di periodo d'imposta di non normale svolgimento dell'attività l'esclusione ISA è individuata dal **codice "4"** che dovrebbe essere riportata nel modello redditi 2020 sino al modello redditi 2024.

ESCLUSIONE ISA SOGGETTI MULTIATTIVITÀ

Per i soggetti c.d. "multiattività" opera la causa di esclusione ISA identificata dal codice "7" che dovrebbe essere riportata nel modello redditi 2020 sino al modello redditi 2024.

Si rammenta che sono considerati multiattività i soggetti che esercitano 2 o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

CALCOLO REGIME DI RAVVEDIMENTO 2019-2023

Le limitazioni all'attività di accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento operano a fronte del **versamento** di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette, addizionali e IRAP.

La determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva varia a seconda del **punteggio** di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla **differenza** tra

- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 84/2025 in ciascuna annualità e

- il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA; il coefficiente di incremento del reddito varia dal 5% (punteggio ISA pari a 10) al 50% (punteggio ISA inferiore a 3).

Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA sopra citate, l'incremento si applica nella misura del 25%.

L'imposta sostitutiva di IRPEF, IRES e relative addizionali viene calcolata applicando alla base imponibile un'aliquota **variabile** a seconda del punteggio di affidabilità fiscale (salvo i contribuenti esclusi da ISA, che applicano un'aliquota fissa); diversamente, l'imposta sostitutiva dell'IRAP viene calcolata applicando la medesima aliquota (3,9%), a prescindere dal punteggio ISA.

Al pari dello scorso anno, infine, l'imposta sostitutiva in alcuni casi (periodi di imposta segnati dalla pandemia COVID-19 e presenza di cause di esclusione ISA) viene ridotta del **30%**.

L'importo da versare per ciascuna annualità **non può comunque essere inferiore a € 1.000**.

Di seguito si riporta una tabella con le percentuali da utilizzare per la definizione della base imponibile e le imposte sostitutive applicabili:

Punteggio ISA	Base imponibile imposta sostitutiva (*)	REGIME DI RAVVEDIMENTO 2019 - 2022 - 2023		REGIME DI RAVVEDIMENTO 2020 - 2021	
		Imposta sostitutiva II.DD	Imposta sostitutiva IRAP	Imposta sostitutiva II.DD	Imposta sostitutiva IRAP
10	5%	10%	3,9%	7%	2,73%
= 8 - < 10	10%			8,4%	
= 6 - < 8	20%	10,5%			
= 4 - < 6	30%				
= 3 - < 4	40%				
< 3	50%	15%			

(*) *Reddito d'impresa / lavoro autonomo o VAP dichiarato per l'annualità di riferimento.*

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Dopo aver determinato l'importo dovuto per accedere al regime di ravvedimento (sanatoria) 2019-2023 si deve effettuare il versamento:

1. in un'unica soluzione, tra l'1.1 e il 15.3.2026;
oppure
2. ratealmente, in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15.3.2026.

A differenza dello scorso anno, verrebbe quindi introdotto un **termine iniziale ai versamenti** necessari per perfezionare l'accesso al regime del ravvedimento 2019-2023; consentire i versamenti solo dal 1° gennaio 2026 potrebbe tuttavia rendere di scarso interesse il regime del ravvedimento per il 2019, considerato che i termini per l'accertamento relativi a tale periodo di imposta scadono, ordinariamente, il 31 dicembre 2025.

In caso di pagamento rateale, la sanatoria, per ciascuna annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata da società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR e da società di capitali trasparenti ex artt. 115 e 116, TUIR, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali può essere effettuato dalla società e dalla associazione in luogo dei singoli soci / associati.

La sanatoria non si perfeziona se il pagamento (unica soluzione / prima rata) è successivo alla notifica di un pvc o uno schema di atto di accertamento ex art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di un atto di recupero di crediti inesistenti.

DECADENZA ED EFFETTI DEL REGIME DI RAVVEDIMENTO

Come già precisato i soggetti che aderiscono al “*regime di ravvedimento*” per le annualità dal 2019 al 2023, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva (in unica soluzione o la totalità delle rate), sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'art. 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all'art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72, relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

Tuttavia, le rettifiche del reddito d'impresa / lavoro autonomo ex artt. 39, DPR n. 600/73 e 54, comma 2, secondo periodo, DPR n. 633/72, possono essere effettuate, comunque essere effettuate nei seguenti casi:

- a) decadenza dal CPB ex art. 22, D.Lgs. n. 13/2024;
- b) applicazione di una misura cautelare, personale / reale, ovvero notifica di un Provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, ad eccezione delle fattispecie di cui agli artt. 4 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture / altri documenti per operazioni inesistenti), 10-bis (omesso versamento di ritenute certificate), 10-ter (omesso versamento IVA) e 10-quater, comma 1 (indebita compensazione), nonché dell'art. 2621 (false comunicazioni sociali), C.c. e degli artt. 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni / utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio), C.p., commessi dal 2019 al 2023;
- c) mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
- d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 / sussistenza di un periodo di non normale svolgimento dell'attività / multiattività.

Nei casi previsti dalla citata lett. b) ed in caso di mancato pagamento di una rata, la decadenza riguarda esclusivamente l'annualità di riferimento.

Restano validi gli effetti del "ravvedimento ordinario" di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e del "ravvedimento speciale" di cui all'art. 1, comma 174, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023), già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 84/2025.

DIFFERIMENTO TERMINI DECADENZA ACCERTAMENTO

Per i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 e che utilizzano, per una o più annualità dal 2019 al 2022 la sanatoria in esame, i termini di decadenza per l'accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72, relativi alle annualità definite, sono prorogati al 31.12.2028.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del concordato biennale ai fini fiscali, e del regime di ravvedimento 2019-2023 nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

Cordiali saluti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI